



Comune di
Fontanafredda

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 31/7/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27/7/2015



Comune di
Fontanafredda

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Istituzione del tributo
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Presupposto
- Art. 5 - Soggetti passivi
- Art. 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 7 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 8 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati
- Art. 9 - Determinazione della base imponibile
- Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali
- Art. 11 - Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti
- Art. 12 - Determinazione ed articolazione delle tariffe del
- Art. 13 - Piano finanziario
- Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle
- Art. 16 - Obbligazione tributaria
- Art. 17 - Zone non servite
- Art. 18 - Mancato svolgimento del servizio
- Art. 19 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle
- Art. 20 - Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 21 - Riduzioni tariffarie
- Art. 22 - Altre riduzioni ed esenzioni
- Art. 23 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 24 - Tributo giornaliero
- Art. 25 - Tributo provinciale
- Art. 26 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 27 - Riscossione
- Art. 28 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
- Art. 29 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 30 - Importi minimi
- Art. 31 - Funzionario responsabile
- Art. 32 - Poteri del Comune
- Art. 33 - Accertamento
- Art. 34 - Sanzioni ed interessi
- Art. 35 - Riscossione coattiva
- Art. 36 - Trattamento dati personali
- Art. 37 - Norme transitorie e finali
- Allegato 1 Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti



Comune di
Fontanafredda

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel Comune di FONTANAFREDDA, l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di FONTANAFREDDA è istituito, a decorrere dal 01/01/2014, il tributo sui rifiuti ai sensi alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i..

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.

2. La mancata utilizzazione del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, di cui al successivo articolo 6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per possessore si intende (definizione civilistica): "colui che esercita un potere di fatto sull'immobile che si manifesta in un'attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali", ovvero proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione, uso, superficie.

3. Per detentore si intende: "colui che, in base ad una situazione di fatto, ha la disponibilità del bene", ovvero locatario, comodatario, utilizzatori senza titolo.



Comune di
Fontanafredda

4. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per le organizzazioni/associazioni prive di personalità giuridica, il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta, in solido con i soci.
7. Nel caso di locazioni a cittadini Americani, di stanza per motivi di lavoro presso la vicina Base USAF e non iscritti come residenti all'anagrafe comunale per motivi di segreto militare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie, chiusi su almeno tre lati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali dotati anche solo di un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), predisposta all'uso anche se di fatto non utilizzata. I locali costituenti pertinenze di utenze domestiche (cantine, garage, depositi attrezzi, ecc.) sono soggetti a tassazione anche se privi di utenze attive, se comunque utilizzabili. Per i locali ed aree ad uso non domestico, costituisce presunzione di utilizzo e quindi di suscettibilità di produrre rifiuti, la presenza di impianti, arredi o attrezzature o, comunque, ogniqualvolta risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di un'attività nei locali ed aree medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, ad eccezione di quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
4. Per i distributori di carburante sono soggette al tributo i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione;
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata; qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di



Comune di
Fontanafredda

protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;
- legnaie, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- per i locali ad uso abitativo predisposti e dotati di utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), tutte le utenze devono essere non attive;
- in quelle situazioni in cui sia tecnicamente e oggettivamente impossibile procedere alla chiusura di tutte le utenze di rete (es. utenze che servono più immobili) sarà sufficiente che il possessore/detentore presenti un'autocertificazione che attesti le motivazioni della impossibilità di chiusura delle utenze.
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, legnaie e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- edifici ed aree adibite al culto nonché i locali strettamente connessi allo svolgimento delle funzioni religiose, con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone.



Comune di
Fontanafredda

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) aree scoperte, ad eccezione di quelle operative, pertinenziali o accessorie di locali tassabili in cui si svolgono attività economiche, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;
- c) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.

2. Oltre che alle aree di produzione, dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie



Comune di
Fontanafredda

su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% superficie imponibile
AMB.MEDICI E DENTISTICI, LAB. RADIOLOGICI ED ODONTOTECNICI	65%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	75%
OFFICINE PER RIPARAZ. AUTO MOTO E MACCHINE AGRICOLE, ELETTRAUTO AUTOCARROZZERIE,	55%
CASEIFICI E CANTINE VINICOLE	30%
FALEGNAMERIE E VERNICIATORI E PITTORI EDILI IN GENERE, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE E SMALTERIE, DEPOSITI MATERIALI EDILI , OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE	55%
LAB, FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE, TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI E VETRERIE, ALLEST. PUBBLICITARI, INSEGNE LUMINOSE MAT. PLASTICHE	75%

4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

E' facoltà del Comune richiedere annualmente la produzione di tale documentazione per verificare la permanenza dei requisiti dichiarati.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu o Tares.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri



Comune di
Fontanafredda

interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, che viene determinato pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del precedente comma, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi (costi smaltimento) di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori comprovandone lo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della L. 147/2013.

Art. 12

DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, sulla base del Piano Finanziario di cui all'art. 13, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere



Comune di
Fontanafredda

modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente.

6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; a tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

b. i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti.

Art. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio e inviato all'Ente almeno 60 giorni prima del termine di approvazione del bilancio. Il piano finanziario è approvato dal consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, entro la data, prevista dalle norme statali, di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

2. Il piano finanziario comprende:

a. il programma degli investimenti necessari;

b. il piano finanziario degli investimenti;

c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

a. il modello gestionale ed organizzativo;

b. i livelli di qualità del servizio;

c. la ricognizione degli impianti esistenti;



Comune di
Fontanafredda

- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, sulla base della documentazione presentata dall'utente e/o a seguito di verifica dal parte del personale incaricato ai controlli. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno associate alla categoria di attività che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), salvo il caso in cui le attività sono esercitate in distinte unità immobiliari, intese come unità immobiliari catastalmente separate.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere calcolato con la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla



Comune di
Fontanafredda

composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al primo gennaio di ciascun anno o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni intervenute successivamente al 01 gennaio e fino al 31 agosto saranno contabilizzate nell'anno di riferimento; le variazioni intervenute dopo il 31 agosto avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti (es. badanti, colf), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- b. degenze o ricoveri presso case di cura, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ai 6 mesi.

La persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. L'eventuale attestazione/documentazione presentata avrà validità solo per l'anno in cui la stessa viene presentata.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale o all'estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a due.

5. Per le abitazioni tenute a disposizione per esigenze proprie da parte dei soggetti (per es. in attesa di vendita) il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito pari ad 1. Per questa casistica gli immobili non devono essere occupati a nessun titolo né devono essere cedute in affitto od in comodato per tutto l'anno di riferimento, come da dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 26.

6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a due unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 26 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.



Comune di
Fontanafredda

Art. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui inizia l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. La cessazione dell'obbligazione tributaria, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26, ovvero dal mese solare successivo alla data di effettiva cessazione, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree dopo tale data.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.

Art. 17 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio.

Art. 19 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE



Comune di
Fontanafredda

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (avanzi alimentari, fiori, verdure e simili – “rifiuto umido”) mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della tariffa nella quota variabile del tributo, con effetto dal mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La cessazione dell’agevolazione avrà effetto dal mese solare successivo alla presentazione della denuncia.
2. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. In caso di accertata mancata effettuazione del compostaggio si procederà alla revoca del beneficio con recupero dell’imposta dovuta dall’esercizio successivo a quello di presentazione della richiesta dell’agevolazione.
3. Il compostaggio deve essere effettuato c/o il lotto in cui vi è la produzione dei rifiuti ed è attiva la posizione TARI, rimanendo esclusa ogni possibilità, per i predetti fini, di trasporto del rifiuto ad altra utenza.
4. Il compostaggio deve essere effettuato utilizzando, nel caso utenze ubicate nei centri urbani, gli appositi contenitori che accelerano il processo, evitando fermentazioni e cattivi odori e che impediscono l’accesso agli animali.
5. Il rifiuto vegetale derivante dallo sfalcio del verde, dal taglio delle siepi, di rami e ramaglie non rientra nella definizione di materiale oggetto di compostaggio, e di conseguenza può essere liberamente conferito dal cittadino in ecopiazzola, senza maggiorazioni o riduzioni d’imposta.

Art. 20

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 80% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. La attestazione può essere rilasciata anche dall’impresa che ha effettuato l’attività di recupero.
4. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati,



Comune di
Fontanafredda

debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti, nonché la copia del contratto o della convenzione di servizio con la ditta incaricata del recupero. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità.

Art. 21

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa nella quota variabile del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per periodi complessivi superiori a sei mesi, riduzione del 30% *;in tale casistica rientrano anche gli immobili detenuti in attesa di vendita, purché non locati o dati in comodato per l'intero anno d'imposta;*
- b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché tale condizioni risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività; riduzione del 20% ;
- c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%, purché non venga lasciato ad altri l'utilizzo dei locali;

1 bis. A decorrere dal 01/01/2015, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n. 80, per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta dovuta per ciascun anno è ridotta di due terzi.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, debitamente accertate, anche in mancanza della relativa dichiarazione.



Comune di
Fontanafredda

Art. 22 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. E' disposta l'esenzione per i locali posseduti, occupati o detenuti a qualsiasi titolo da utenti che versino in condizioni di provata ed assoluta indigenza, da valutarsi caso per caso da parte della Giunta Municipale sulla base di apposita relazione redatta dai Servizi Sociali; l'esenzione decorre dall'anno in cui viene adottato l'atto deliberativo e avrà validità fino a revoca disposta per il venir meno delle condizioni di indigenza;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al 50% qualora la durata dei lavori sia protragga per oltre sei mesi; la durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse, diverse dai proventi del presente tributo, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, oppure possono essere inserite nel piano finanziario e, quindi, addossate agli altri soggetti passivi del tributo.

Art. 23 CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 80% della parte variabile del tributo dovuto.

Art. 24 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 25%.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la



Comune di
Fontanafredda

tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni o comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente, o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata – (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, dietro rilascio di apposita ricevuta, alla data di ricezione al protocollo, nel caso di invio postale, o di ricezione informatica per la posta elettronica certificata - PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione, o comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo della stessa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica, e allegando documento d'identità;

c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;



Comune di
Fontanafredda

- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni .

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica (legale rappresentante o amministratore della società);
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, o alternativamente la planimetria dei locali.
- d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è stata presentata la dichiarazione di cessata occupazione, ovvero dal mese solare successivo alla data di effettiva cessazione, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree dopo tale data.

7. In caso di presentazione della dichiarazione oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione, o in caso di mancata presentazione della denuncia entro i predetti termini, il tributo è dovuto per intero nell'anno in questione, mentre non è dovuto per le annualità successive, nei limiti dei termini di prescrizione dell'imposta, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

9. Contestualmente alla presentazione della denuncia di cessazione devono essere riconsegnati i bidoni, e/o la chiave elettronica, in possesso del contribuente per l'effettuazione della raccolta differenziata; la mancata riconsegna dei bidoni (e/o chiave elettronica) costituisce presunzione della continuazione dell'occupazione dei locali.

10. La documentazione tipo da allegare in caso di presentazione tardiva della denuncia di cessazione o per la richiesta di detassazione completa dei locali è la seguente:



Comune di
Fontanafredda

- Dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore, allegando copia documento d'identità, attestante la data di rilascio dei locali.
- Copia delle ultime bollette dell'energia elettrica, del gas metano, o acquedotto, riportante la lettura di congruaggio di chiusura.
- Provvedimento di esecuzione di sfratto.
- Comunicazione di cessione del fabbricato.
- Copia del contratto di compravendita.
- Disdetta del contratto di affitto con relativa ricevuta.
- Per i locali affittati a cittadini Americani, di stanza per motivi di lavoro presso la vicina Base USAF e non iscritti come residenti all'anagrafe comunale, copia modello F23 di versamento dei diritti di risoluzione anticipata del contratto di affitto, o dichiarazione di riconsegna dei locali con specifica indicazione dei locali cui si riferisce, avente data certa e firmata o controfirmata dal locatore, allegando copia documento d'identità.

11. Non sono ritenute valide al fine della cessazione d'ufficio le denunce anagrafiche del cambio di residenza, né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali, in osservanza di altre disposizioni (quali, ad esempio, pratiche edilizie che attestino la non occupazione di locali soggetti alla tassa, etc.). Tali elementi possono essere considerati, tuttavia, come elementi di prova in caso di presentazione tardiva della denuncia di cessazione.

12. La residenza anagrafica costituisce elemento di presunzione della continuazione dell'occupazione dei locali.

Art. 27 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, (modello F24), o bollettino di conto corrente postale.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate bimestrali, scadenti alla fine del mese di novembre, gennaio e marzo dell'anno successivo. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.



Comune di
Fontanafredda

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 28

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Per ciò che attiene alla rateazione dei pagamenti, si rinvia al Regolamento generale delle entrate comunali.
2. La Giunta Comunale con proprio atto può disporre, per determinate categorie di utenti, e per far fronte a particolari situazioni congiunturali di difficoltà economica, altre modalità e tempistiche di rateizzazione diverse da quelle disciplinate dal precedente comma.

Art. 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 31

FUNZIONARIO RESPONSABILE

3. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.



Comune di
Fontanafredda

Art. 32 POTERI DEI COMUNI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- degli agenti di polizia urbana o di altro proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 33 ACCERTAMENTO

1. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006.

2. L'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, sottoscritto dal funzionario responsabile, del tributo, deve essere notificato al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato o la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.



Comune di
Fontanafredda

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

Art. 34

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 35

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 34, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 36

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 37

NORME TRANSITORIE E FINALI



Comune di
Fontanafredda

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 147/2013 è soppressa l'applicazione della Tares. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu o della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, con la delibera di determinazione delle aliquote, per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;



Comune di
Fontanafredda

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>N. cat.</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<i>Kc Coefficiente potenziale di produzione (parte fissa)</i>	<i>Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno (parte variabile)</i>
		NORD min - max	NORD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, <i>enti pubblici</i>	0,40-0,677	3,28 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	2,50 - 3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	4,20 - 4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760-88	6,25 - 7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	3,10 - 5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	2,82 - 4,22
7	Alberghi con ristorante, <i>attività ricettive con ristorazione</i>	1,20-1,64	9,85 - 13,45
8	Alberghi senza ristorante, <i>bed & breakfast, affittacamere</i>	0,95-1,08	7,76 - 8,88
9	Case di cura e riposo, <i>convitti, caserme</i>	1,00-1,25	8,20 - 10,22
10	Ospedale	1,07-1,29	8,81 - 10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	8,78 - 12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55-0,61	4,50 - 5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	8,15 - 11,55
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	9,08 - 14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83	4,92 - 6,81



Comune di
Fontanafredda

16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	8,90 - 14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1,09-1,48	8,95 - 12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	6,76 - 8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	8,95 - 11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	3,13 - 7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	4,50 - 8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,57-9,63	45,67 - 78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63	39,78 - 62,55
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, enoteca	3,96-6,29	32,44 - 51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-2,76	16,55 - 22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	12,60 - 21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	58,76 - 92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	12,82 - 22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	28,70 - 56,78
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91	8,56-15,68